

IN EVIDENZA



RIPROPOSTA PER I PRIVATI LA
RIVALUTAZIONE DI TERRENI E
PARTECIPAZIONI
PER QUALI SETTORI È DOVUTO IL NUOVO
CONTRIBUTO EBNA DA GENNAIO 2022

FSBA, DOMANDE DAL 1° GENNAIO 2022

Licenze

- **Affittasi o vendesi** capannone in Flumignano Via degli Artigiani, 13. Mq 1440 su due piani, raddoppiabile, recintato. Climatizzato, completamente funzionante e pari al nuovo con annessi uffici arredati servizi, tre bagni e magazzini. Ascensore-Montacarichi, zona carico. Parcheggio e magazzino esterno asfaltato, giardino con fontana. Imp.elettrico CE (fino a 100KW), rete computer, fibra ottica, imp.TV, imp.allarme sala server climatizzata, imp.filtraggio aria, imp.recupero acque di lavorazione, fognatura, rete gas, imp.aria compressa. Contatto: Stefania Vesca 335.6514844
- **Vendesi o affittasi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per ulteriori informazioni contattare il numero 3471425409
- **Cedesi** avviatissima trentennale attività di Estetica in Comune di Udine Nord, personale qualificato ed esperto presente in istituto da più di vent'anni. Si valuta anche l'affitto di azienda. Per informazioni contattare il numero 335-6620913 ore serali
- **Cedesi** avviatissima ultratrentennale attività di autoriparazioni in Comune di Premariacco, senza presenza di dipendenti. Per informazioni contattare il numero 3405400192
- **Vendesi** a Trieste a soli 28.000€ (Trattabili) attività in salone di acconciatura in esercizio ben avviato con incluso pacchetto clienti, luminoso e di recentissima ristrutturazione, completo di arredi e attrezzature professionali, zona periferica, con basso canone d'affitto, ma ben servita e con ampia vetrina visibile dalla strada. Il negozio, di circa 35 mq, si compone di entrata con banco reception e attiguo ripostiglio guardaroba, ampio salone con 4 poltrone d'attesa, 2 poltrone lavatesta, 4 postazioni di lavoro e piccola zona tecnica. Bagno completo anch'esso ristrutturato. Climatizzazione a soffitto con inverter, apriporta elettrico e serranda della vetrina motorizzata. Foto su richiesta. Alida +39 349 1370092

Immobili / Proprietà

- Per trasferimento in altra provincia, **cedesi** avviata attività di laboratorio fotografico sviluppo e stampa, fotoritocco e foto d'arte, sala di posa per servizi fotografici in studio, postazioni fototessere, annesso negozio per la commercializzazione al minuto di materiale fotografico, cinematografico geodetico, ottico, album, cornici e prodotti affini. A Cividale posizione centralissima. Tel. 0432 701216.
- **Cedesi** salone parrucchiera Udine centro con attrezzatura accorpata, il locale in affitto o se interessati in vendita anche l'immobile. 338/9345973.
- **Cedesi**, nel Pordenonese, immobile e avviata attività settore legno con relativi macchinari ed attrezzature e tuttora operativa nella produzione di elementi per mobili ed affini. Per info 348 8721919.
- **Vendesi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per info 3471425409.
- **Cedesi** a Trieste centro salone di parrucchiera con attrezzatura, il locale in affitto o se interessati anche in vendita. Per info 393 7318498 ore serali.
- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 3337931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 3337987912.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.

- **Vendo:** Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2"1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per info 339 3281041 (rif. Luciano).
- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.
- Per cessata attività sita a Pasi di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435 625.
- **Vendesi**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per informazioni contattare il numero 3478503768
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. DITTA SIGMA Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrica con motore elettrico tipo EL 250 ditta CINOMATIC motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433/43691 cell. 329/2280176.
- **Vendesi** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di tutta la documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0481489566

Varie

- In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale **offro** la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, cell. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo 0432 516772

Informimpresa

Confartigianato fvg

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001 Anno XXII - N. 3 - 2022

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

David Accaino, Jody Bortoluzzi, Elena Del Giudice, Ketty Downey, Rachele Francescutti, Giulia Peccol, Raffaella Pompei, Claudio Scialino, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiangetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

I principali chiarimenti contenuti nella risposta n.3 dell'Agenzia delle Entrate sui corrispettivi telematici pag. 4

Riproposta per i privati la rivalutazione di terreni e partecipazioni pag. 5

Decreto "milleproroghe" convertito in legge: le principali novità pag. 6

Detrazioni edilizie: ripristinata con il dl 13/2022 la cessione dei crediti pag. 7

Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di aprile 2022 pag. 8

CCNL Trasporto Merci Logistica e Spedizione Accordo del 18 maggio 2021 pag. 8

Settore alimentare e della panificazione Accordo di rinnovo del 06.12.2021 pag. 8

Normativa del lavoro

Per quali settori è dovuto il nuovo contributo EBNA da gennaio 2022 pag. 9

FSBA, domande dal 1° gennaio 2022 pag. 9

Ambiente Sicurezza

Modello unico di dichiarazione ambientale, scadenza il 21 maggio pag. 10

Trasporto rifiuti: l'Albo modifica le prescrizioni dei provvedimenti di iscrizione pag. 10

Credito e incentivi

In arrivo i nuovi incentivi CATA pag. 11

Il piano Voucher del Mise a sostegno della digitalizzazione pag. 11

Categorie

Caro materiali nei lavori pubblici rifinanziato il fondo pag. 11

Dalle province

pag. 12

03



I principali chiarimenti contenuti nella risposta n.3 dell'Agencia delle Entrate sui corrispettivi telematici

Con la consulenza giuridica n. 3 pubblicata in data 14.02.2022, l'Agencia delle Entrate ha dato risposta a una serie di quesiti relativi ai corrispettivi telematici e alla nuova versione 7.0 del tracciato XML.

Di seguito si riportano i principali chiarimenti che riguardano essenzialmente il contenuto del Blocco 4 <DatiRT> sia per quanto riguarda il corretto utilizzo dei codici natura nel campo 4.1.2 <Natura> in caso di operazioni escluse (N1), non soggette (N2), non imponibili (N3) ed esenti (N4), sia con riferimento ad alcune circostanze da evidenziare.

CESSIONI A TITOLO DI SCONTO, PREMIO O ABBUONO

Tali cessioni, se escluse da iva ai sensi dell'articolo 15 del DPR 633/1972 (ossia se previste nelle pattuizioni originarie e non si riferiscono a beni con aliquota più elevata rispetto a quella relativa ai beni oggetto della cessione principale) vanno indicate con il codice natura N1. In caso contrario sono normalmente soggette a IVA.

IMBALLAGGI E RECIPIENTI

L'importo incassato come cauzione per il vuoto a rendere, escluso dalla base imponibile della cessione ai sensi dell'art. 15 comma 1 n. 4 D.P.R. 633/72 se indicato distintamente può essere oggetto di emissione di un documento commerciale:

- con codice natura **N1** al momento dell'acquisto del bene,
- con codice natura **N1** e casule **"VR"** (vuoto a rendere) al momento della resa del vuoto.

Si ricorda che se entro il termine pattuito gli imballaggi non vengano restituiti, sull'ammontare dei medesimi si rende dovuta l'IVA relativa.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'importo pagato dai clienti al gestore della struttura ricettiva che lo incassa a titolo di rivalsa è un importo escluso da iva ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3), del DPR 633/1972 e va quindi evidenziato con utilizzo del codice natura N1.

BOLLINI MANUTENZIONE CALDAIE

L'importo a carico dei responsabili degli impianti termici corrispondente al bollino addebitato in occasione delle prestazioni di manutenzione degli impianti resta fuori dal campo di applicazione dell'iva ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3), del DPR 633/1972 e va quindi evidenziato con il codice natura N1.

OMAGGI DI BENI LA CUI PRODUZIONE O IL CUI COMMERCIO NON RIENTRA NELL'ATTIVITÀ PROPRIA DELL'IMPRESA

Se di costo unitario fino a euro 50 o se si tratta di beni per i quali non sia stata operata la detrazione iva all'atto dell'acquisto ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/1972 costituiscono

operazioni non soggette (art.2 secondo comma, n.4 del DPR 633/1972) e vanno quindi indicati con il codice N2.

BUONI MULTIUSO

La circolazione del buono multiuso antecedente alla cessione del bene o alla prestazione del servizio non è soggetta a iva e rientra fra le operazioni per le quali va indicato il codice N2.

SOMME INCASSATE A TITOLO DI CAPARRA

Le somme incassate (in base a contratto) a titolo di caparra confirmatoria o penitenziale assolvendo ad una funzione risarcitoria costituiscono operazioni non soggette e vanno quindi indicate con il codice N2.

CAMPIONI GRATUITI DI MODICO VALORE

Le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati costituiscono operazioni non soggette e vanno quindi indicate con il codice N2.

VALORI BOLLATI E POSTALI

Le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari devono considerarsi escluse dal campo di applicazione dell'imposta e vanno quindi indicate con il codice N2.

REGIME FORFETARIO

Le operazioni effettuate dai soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014 vanno identificate con codice N2.

REGIME MONOFASE

Per le operazioni fuori campo iva in applicazione del regime monofase ai sensi dell'art. 74 comma 2 D.P.R. 633/72 (commercio di generi di monopolio, tabacchi, schede telefoniche, giornali ecc.) in caso di emissione su base volontaria del documento commerciale va indicato il codice N2.

VENTILAZIONE

In luogo del valore "VI", previsto specificatamente per questo genere di operazioni, è possibile indicare l'aliquota iva del bene ceduto o il codice natura dell'operazione laddove non rientrante tra quelle imponibili.

CODICE ATTIVITÀ - CAMPO 4.1.15

Il campo 4.1.15 può essere compilato a scelta dell'esercente per rappresentare in via separata i corrispettivi riferibili alle attività esercitate anche se gestite con un'unica contabilità ai fini iva. Inoltre, è possibile l'emissione di un documento commerciale che riporti in modo "misto" le operazioni riferite a differenti attività.

RIFERIMENTO NORMATIVO - CAMPO 4.1.5

In tale campo può essere indicato l'eventuale riferimento normativo che giustifica la mancata applicazione dell'iva



restando comunque possibile omettere tale espressa indicazione, essendo la stessa assorbita da corretto codice natura che identifica l'operazione.

CAMPO 4.1.9 <BENIINSOSPESO>

Va utilizzato alla consegna del bene per indicare l'importo, al netto d'iva, relativo ai beni consegnati su cui in precedenza è già stato pagato l'acconto o per i quali sono stati emessi buoni corrispettivo monouso (situazioni nelle quali l'operazione si considera effettuata ai fini Iva in un momento precedente alla consegna del bene o al completamento della prestazione). Tali indicazioni valgono anche nel caso della valorizzazione del blocco 4.2.5<ticket>.

CAMPO 4.1.11 <NONRISCOSSOFATTURE>

Nel campo 4.1.11 va indicato l'ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nei documenti commerciali emessi collegati a fatture (in caso di corrispettivi riscossi, in tutto o in parte, anche se legati a successive fatture, il campo non va valorizzato).

CAMPO 4.1.12 <TOTALEDAFATTURERT>

Il campo 4.1.12 va valorizzato esclusivamente nell'ipotesi in cui l'RT, in grado di predisporre ed emettere anche fatture elettroniche, non sia in grado di scorporare gli importi relativi alle fatture emesse dai corrispettivi giornalieri trasmessi all'Agenzia al momento della chiusura. In tal caso va indicato l'Importo totale dei corrispettivi, al netto dell'Iva,

contenuti nelle fatture emesse da RT.

CAMPO 4.1.14 <NONRISCOSSOOMAGGIO>

Nel campo 4.1.14 va indicato l'importo totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell'ammontare imponibile totale da assoggettare ad Iva rappresentato dal campo 4.1.6 <ImportoParziale>.

L'importo deve essere al netto dell'Iva (anche quando non c'è esborso di denaro, al completamento dell'operazione (cessione del bene/prestazione del servizio), al cessionario o committente va necessariamente rilasciato un documento commerciale (con l'eventuale importo non riscosso) o una fattura.

CAMPO 4.2.3 <PAGATOELETTRONICO>

In tale campo va riportata l'informazione sui pagamenti avvenuti in modo elettronico tra cui è compreso il bonifico, indipendentemente dall'effettiva disponibilità delle somme, ossia dalla "data disponibile", che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Se il bonifico copre l'intero prezzo dovuto i campi relativi al non riscosso non vanno compilati.

CAMPO 4.2.4 <SCONTOAPAGARE>

Nel campo va indicato l'importo dello sconto applicato in fase di pagamento o l'importo dei pagamenti effettuati con buoni multiuso.

Riproposta per i privati la rivalutazione di terreni e partecipazioni


Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali viene reintrodotta con l'art. 29 del DL 17 del 1/3/2022 (decreto energia) la possibilità, tramite il versamento di un'imposta sostitutiva, di rivalutare il costo o il valore d'acquisto dei terreni, edificabili o agricoli, e delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2022, che non siano beni aziendali, al fine di ridurre la plusvalenza che, in caso di successiva vendita, va assoggettata a tassazione tra i redditi diversi.

Sono infatti riaperti al **15 giugno 2022** i termini per la redazione e il giuramento della perizia da parte di un professionista abilitato e per il versamento delle imposte sostitutive previste per la rivalutazione dei valori d'acquisto dei seguenti beni che non appartengano ad imprese:

- terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti **all'1/1/2022;**
- partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute **all'1/1/2022.**

L'imposta sostitutiva si applica sul valore di perizia del bene limitatamente alla propria quota di possesso con l'aliquota del 14%.

L'imposta sostitutiva va versata con il modello F24, con co-



dice tributo 8055 per i terreni e 8056 per le partecipazioni, indicando come anno di riferimento il 2022, e può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dalla data del 16/6/2022.



Decreto "milleproroghe" convertito in legge: le principali novità

È stato convertito il D.L. n. 228/2021, c.d. "milleproroghe", nella L. 15/2022 di cui si evidenziano di seguito le principali novità.

DECORRENZA DELLE SANZIONI PER OBBLIGHI INFORMATIVI SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE

Prorogato al **1/7/2022** (in luogo del 1/1/2022) il termine di decorrenza per l'applicabilità delle sanzioni previste dalla L. 124/2017 in materia di informativa sulle erogazioni pubbliche per l'anno 2021. Per l'anno 2022 detto termine è prorogato al 1/1/2023.

Si ricorda che la citata normativa prevede l'obbligo di pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, in bilancio o sul sito internet, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente.

RATEAZIONI: NUOVI TERMINI PER I DECADUTI

Vengono riaperti i termini (dal 01.01.2022 al 30.04.2022) per presentare la richiesta di rateazione a favore di contribuenti con piani di dilazione per i quali prima del 08.03.2020 sia intervenuta la decadenza dal beneficio.

PROROGA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Viene prorogato dal 31.12.2021 al 31.3.2022 il termine finale di sospensione della decorrenza dei termini collegati con le agevolazioni prima casa. Di conseguenza risultano sospesi per il periodo 23/2/2020 - 31/3/2022 i seguenti termini:

- 18 mesi (a decorrere dall'acquisto dell'immobile) entro cui trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato;
- 1 anno (a decorrere dalla cessione dell'immobile) entro cui acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle agevolazioni prima casa in caso di cessione entro 5 anni dall'acquisto della propria prima casa acquistata con le agevolazioni in esame;
- 1 anno (a decorrere dall'acquisto della nuova prima casa con le relative agevolazioni) entro cui cedere l'abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni;
- 1 anno (a decorrere dalla cessione dell'immobile) per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto prima casa previsto dall'art. 7 della Legge 448/98 a favore del contribuente che ha ceduto l'abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa ed ha acquistato un altro immobile prima casa.

PROROGA DELLA POSSIBILITÀ DI TENERE ASSEMBLEE A DISTANZA

A prescindere da quanto indicato nei relativi statuti le assemblee di società, associazioni e fondazioni possono svolgersi "a distanza" fino al 31.7.2022, secondo quanto

previsto dall'art. 106 del DL 18/2020 in relazione alla situazione emergenziale da COVID-19.

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE DISPOSIZIONI CIVILISTICHE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

Prorogata di un anno la sospensione delle disposizioni civilistiche che prevedono:

- l'obbligo di riduzione del capitale sociale in presenza di una perdita che lo riduce di oltre un terzo;
- la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale.

Quindi, anche alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2021 non si applicano i suddetti obblighi.

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

Viene corretta la disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 prevedendo la facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni, anche nell'esercizio successivo a quello in corso al 15.08.2020, in modo generalizzato invece di limitarla solo a coloro che nell'esercizio precedente non abbiano effettuato l'ammortamento in misura integrale.

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

Il limite per la circolazione del contante torna a essere di euro 1.999,99 fino al 31.12.2022. L'abbassamento di tale limite a 999,99 euro è infatti rinviato al 1° gennaio 2023.

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

La disciplina del credito d'imposta beni strumentali per l'anno 2021 trova applicazione anche per gli investimenti effettuati entro il **31.12.2022**, e non solo fino al 30.06.2022, ferme restando le condizioni che prevedono che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

INTERVENTI EDILIZI: SPESE SOSTENUTE DAL 12.11.2021 AL 31.12.2021

La detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visto di conformità viene prevista anche per quelle sostenute dal 12.11.2021 e fino al 31.12.2021.





Detrazioni edilizie: ripristinata con il DL 13/2022 la cessione dei crediti

Con la G.U. n. 47 del 25.02.2022 è stato pubblicato il D.L. 13/2022 che modifica come segue le regole sulle cessioni dei crediti.

CESSIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA

In materia di detrazioni edilizie il nuovo art. 121 comma 1 del D.L. 34/2020, in vigore dal 26.02.2022, consente fino a un massimo di **tre** trasferimenti del credito, purché le due cessioni successive alla prima avvengano esclusivamente verso soggetti sottoposti alla disciplina dell'antiriciclaggio, più specificatamente:

- nel caso di opzione per lo **sconto in fattura**: il fornitore che ha concesso lo sconto al beneficiario della detrazione può cedere il credito d'imposta a qualunque soggetto terzo, ma da questo momento saranno possibili solo due ulteriori cessioni ed esclusivamente verso banche e intermediari, società dei gruppi bancari e assicurazioni;
- nel caso di opzione per la **cessione del credito**: il beneficiario della detrazione edilizia può effettuare la prima cessione del credito a un qualunque soggetto terzo, successivamente sono ammesse due ulteriori cessioni esclusivamente verso banche e intermediari, società dei gruppi bancari e assicurazioni.

Rimane in vigore il **"periodo transitorio"** (di cui al D.L. 4/2022) secondo cui i crediti che alla data del 16.02.2022 sono stati già oggetto di sconto o cessione, possono essere ceduti una ulteriore volta a un qualunque soggetto a prescindere dal numero di cessioni fino ad allora effettuate.

Si specifica che dette regole sono applicate anche alle cessioni dei crediti Covid-19 (locazioni, adeguamento ambienti di lavoro, sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione).

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI DEI CREDITI E CODIFICAZIONE UNIVOCA

Relativamente alle detrazioni edilizie si prevede che il cessionario/fornitore che acquisisce il credito dal beneficiario della detrazione non potrà più effettuare cessioni parziali. Infatti, dopo la comunicazione dell'opzione da parte del soggetto che sostiene le spese, al credito oggetto di trasferimento è attribuito un **codice identificativo univoco** che il fornitore o il cessionario dovrà indicare nelle successive cessioni (un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate individuerà le modalità di indicazione).

Detta codificazione scatterà dalle comunicazioni di opzione inviate all'Agenzia delle Entrate dal **01.05.2022**.

Si specifica invece che per i crediti Covid-19 si è mantenuta la possibilità di cessione anche parziale del credito.

INASPIMENTO SANZIONI E NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE PER I TECNICI CHE RILASCIANO ASSEVERAZIONI

Viene previsto che la polizza obbligatoria per i tecnici che



rilasciano asseverazioni e attestazioni di congruità dovrà essere stipulata per ogni intervento con massimale pari agli importi dell'intervento edilizio agevolato (prima del DL 13 doveva essere adeguata sulla base del numero delle asseverazioni/attestazioni rilasciate e comunque non doveva essere inferiore a 500.000 euro).

Vengono inoltre inasprite le sanzioni a carico dei tecnici che rilasciano asseverazioni infedeli o false attestazioni di congruità delle spese. Il tecnico abilitato che omette o falsifica informazioni contenute in detti documenti o omette informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell'intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso è punito con la reclusione da due a cinque anni e con una sanzione da € 50.000 a € 100.000.

APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Un ulteriore requisito per la fruizione delle agevolazioni in materia edilizia prevede che nell'atto di affidamento dei lavori e nella fattura sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 n del D.L. 81/2015.

La soddisfazione di detto requisito si rende necessaria per fruire dei seguenti benefici:

- superbonus (art. 119 D.L. 34/2020);
- superamento ed eliminazione barriere architettoniche (art. 119 ter D.L. 34/2020);
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. 34/2020);
- bonus mobili (art. 16, c. 2, D.L. 63//2013);
- bonus verde (art. 1, c. 12, L. 205/2017);
- bonus facciate (art. 1, c. 219, L. 160/2019);
- sconto e cessione (art. 121 D.L. 34/2020) per tutte le tipologie di intervento per le quali è ammessa la possibilità di applicare lo sconto in fattura o di cessione dei crediti.

L'obbligo riguarda unicamente i lavori edili di importo superiore a **euro 70.000** avviati dal **27.05.2022**.



Scadenze del mese di aprile 2022

SCADENZE NORMATIVE

10 aprile

Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi a gennaio, febbraio e marzo 2022

(Fonti: circolare INPS n.17 del 01/02/2022)

SCADENZE CONTRATTUALI

CCNL Trasporto Merci Logistica e Spedizione

Accordo del 18 maggio 2021

Una tantum – terza tranche

A copertura del periodo di **carezza contrattuale 01/01/2020-31/05/2021**, ai soli lavoratori in forza alla data del 18 maggio 2021 (data di sottoscrizione dell'accordo), con la retribuzione del mese di **aprile 2022** verrà corrisposta la **terza e ultima tranche** dell'importo forfetario lordo **"una tantum" dell'importo** pari a 80,00€, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo.

L'una tantum sarà ridotto proporzionalmente per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa, a tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.

L'importo forfetario di cui sopra non sarà considerato ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del TFR.



Settore alimentare e della panificazione

Accordo di rinnovo del 06.12.2021

Seconda tranche Una tantum

A copertura del periodo di **carezza contrattuale 01/01/2019-31/10/2021**, ai soli lavoratori in forza alla data del 6 dicembre 2021 (data di sottoscrizione dell'accordo) con la retribuzione del mese di **aprile 2022** verrà corrisposta la **seconda e ultima tranche** dell'importo forfetario lordo **"una tantum" dell'importo** pari a 70,00€ suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo. Agli apprendisti sarà erogato il 70% dell'importo previsto.

L'una tantum sarà ridotto proporzionalmente per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa, a tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.

L'importo forfetario di cui sopra non sarà considerato ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del TFR.





Per quali settori è dovuto il nuovo contributo EBNA da gennaio 2022

Con l'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 è stata modificata la quota di contribuzione a favore della bilateralità per le aziende artigiane e non artigiane a **decorrere dal 1° gennaio 2022**, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi del CCNL di categoria ove successiva, definita ora in misura fissa senza alcuna distinzione per le aziende di cui al Titolo I del D. Lgs. 148/2015 (ved. Informimpresa nr. .

L'importo dovuto dalle imprese è **pari a Euro 11,65 mensili per dodici mensilità**, pari a **Euro 139,80 all'anno**, per lavoratore dipendente; l'importo è dovuto per intero anche per i lavoratori a contratto a tempo parziale e con contratto di apprendistato.

Alla quota fissa indicata **va aggiunta la contribuzione dovuta al Fondo FSBA**, pari allo 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale di cui 0,45% a carico dei datori di lavoro e allo 0,15% a carico dei lavoratori), **oppure alla contribuzione dovuta per la Cassa integrazione Guadagni**, di cui al Titolo I del D.Lgs. 148/2015.

L'accordo inoltre aumenta da 25,00€ a **30,00 € lordi mensili** l'importo dovuto ai dipendenti delle imprese non aderenti alla Bilateralità con le stesse decorrenze sopra riportate e quindi dal 1° gennaio 2022 per i tre CCNL richiamati e dal rispettivo rinnovo contrattuale per tutti gli altri.

PER QUALI SETTORI SI APPLICA DAL 1° GENNAIO?

I CCNL già stipulati hanno già recepito l'Accordo

Interconfederale sulla Bilateralità del 17 dicembre 2021, per i quali **si applica il nuovo contributo a decorrere dal 1° gennaio 2022** sono i seguenti:

- **Area Meccanica**, recepito con l'accordo di rinnovo contrattuale del 17/12/2021
- **Area Alimentare-Panificazione**, recepito con verbale di recepimento del 31/01/2022
- **Logistica, Trasporto Merci e Spedizione**, recepito all'interno della Sezione Artigiana con verbale di recepimento del 31/01/2022, e che attraverso detto recepimento individua le modalità utili per il riconoscimento della quota di euro 4 attraverso strumenti di bilateralità previsti dall'accordo per il rinnovo del CCNL del 18 maggio 2021.

CONTRIBUTO INPS DI SOLIDARIETÀ DEL 10%

A seguito dell'incremento della quota EBNA nella misura pari a 11,65 € mensili, per i CCNL rinnovati che hanno recepito l'accordo del 17/12/2021, il contributo di solidarietà previsto dalla Legge 103/1991 deve essere ricalcolato, come da comunicazione pubblicata sui siti internet di EBNA e FSBA, ed è pari a:

Imprese artigiane - Quota EBNA "Prestazioni e funzionamento EBR" € 43,84: 12 (mesi) = € 3,653 x 10% = € 0,365 → **€ 0,37** (contributo di solidarietà mensile).

Imprese non Artigiane - Quota EBNA "Prestazioni e funzionamento EBR" € 67,66: 12 (mesi) = € 5,638 x 10% = € 0,563 → € 0,56 (contributo di solidarietà mensile).

FSBA, domande dal 1° gennaio 2022

Il **Fondo di Solidarietà Bilaterale FSBA**, in attesa di adeguare il proprio Regolamento alle disposizioni della Legge di riforma degli ammortizzatori sociali (Legge n. 234/2021), con la **Delibera n. 1 del 28/02/2022** ha deciso di consentire fin da subito la presentazione e la gestione delle domande di prestazione con le regole già in uso.

È quindi possibile presentare le domande di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione **decorrenti dal 1° gennaio 2022**, secondo le regole contenute nel Regolamento del 30/04/2019 e secondo le procedure di gestione del Fondo pubblicate sul portale www.fsba.it.

La delibera ha valore fino alla data del 30/06/2022 oppure fino all'approvazione del nuovo Regolamento, se precedente.

La procedura informatica SINAWEB sarà a breve aggiornata e a disposizione dell'utenza.

Si riportano in sintesi gli aspetti principali:

CAMPO DI APPLICAZIONE:

aziende artigiane (L.443/1985) con CSC 4 e codice autorizzazione INPS 7B

DOMANDA:

la domanda viene presentata dall'impresa a FSBA tramite

piattaforma informativa SINAWEB **entro 30 giorni** dall'inizio della sospensione/riduzione. È necessario richiedere il ticket Inps.

DURATA:

13 settimane nel biennio mobile in capo all'azienda, pari a:

- **65 giornate** di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su **5** giorni
- **78 giornate** di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su **6** giorni
- **91 giornate** di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su **7** giorni.

Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 01/01/2022. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.

ACCORDO SINDACALE E CAUSALI DI INTERVENTO:

il verbale di accordo sindacale potrà avere una **durata pari ai giorni del mese**, al termine delle quali, permanendo le necessità, va sottoscritto un nuovo accordo sindacale.

Le causali di intervento **per riduzione/sospensione**, attestate nell'accordo sindacale, possono essere riferite a:
1) situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non



imputabili all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche
2) situazioni temporanee di mercato.

Competenze di gennaio, febbraio e marzo 2022: presentazione delle domande relative ad ogni singolo mese, entro il termine indicativo del 31/03/2022 (oltre tale data la presentazione sarà comunque consentita e gestita secondo le vigenti modalità). La firma sull'accordo sindacale può essere successiva alla data d'inizio della sospensione.

Competenze da aprile 2022 in poi: presentazione della domanda entro il termine indicativo della fine del mese successivo all'evento (oltre tale data la presentazione sarà comunque consentita e gestita secondo le vigenti modalità). La firma sull'accordo sindacale dev'essere antecedente alla data d'inizio della sospensione (il sistema controlla automaticamente la data in fase di protocollazione, tranne che in caso di eventi climatici, laddove opportunamente indicato tramite apposito flag).

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE: le condizioni per l'erogazione della prestazione dell'Assegno di Integrazione Salariale sono:

1. **regolarità contributiva**, in presenza di dipendenti, da

- gennaio 2019 (EBNA E FSBA) oppure dalla data di inizio attività aziendale con un minimo di 6 mesi;
- 2. **anzianità aziendale del dipendente** di almeno **90 giorni** dalla data di richiesta della prestazione, conteggiati in giorni di calendario;
- 3. **fruizione degli strumenti ordinari di flessibilità** (ferie residue dell'anno precedente/ROL, flessibilità, banca ore).

RENDICONTAZIONE DELLE ASSENZE:

entro il giorno 25 del mese successivo all'evento

MASSIMALE PER PAGAMENTO:

€ 1.222,51 lordi (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.

L'ammontare dell'assegno sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate (massimo 8 ore/giorno e 40 ore/settimana)

RIPRESA PRODUTTIVA AL TERMINE DELLA FERMATA:

al termine del periodo di fermata l'azienda dovrà procedere alla ripresa produttiva.

(Fonti: Delibera FSBA n.1/2022 del 28 febbraio 2022)



Modello unico di dichiarazione ambientale, scadenza il 21 maggio

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre scorso contenente il nuovo **Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2022**. **Lo ricorda Confartigianato Pordenone** che spiega come la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione rimane sostanzialmente invariata, ovvero, in sintesi:

- produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di che hanno più di dieci dipendenti;
- trasportatori di rifiuti;

- intermediari di rifiuti;
- gestori di rifiuti;

Nonostante il DPCM in questione riporti come scadenza il 30 aprile, il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni è fissato al **21 maggio** di quest'anno, ovvero per legge dopo **120 giorni** dalla data di pubblicazione in Gazzetta che scattano se il modello, come in questo caso, viene **modificato** o **integrato**.

Tutte le aziende interessate al servizio possono contattare i referenti Ufficio Ambiente e sicurezza provinciali.

Trasporto rifiuti: l'Albo modifica le prescrizioni dei provvedimenti di iscrizione

Con Delibera n. 3 del 7/2/2022 l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha modificato d'ufficio le prescrizioni dei provvedimenti di iscrizione inviandone comunicazione via PEC.

La delibera si compone 12 allegati (dalla A alla N), ciascuno dei quali contiene le nuove prescrizioni per le singole categorie di iscrizione.

Le imprese devono semplicemente scaricare la delibera (link direttamente dalla PEC), stampare e conservare

l'allegato relativo alla propria categoria di iscrizione. A titolo di esempio:

- Le imprese iscritte alla **cat. 2-bis** (trasporto dei propri rifiuti) devono stampare l'**Allegato H**.
- Le imprese iscritte alla **cat. 3-bis** (RAEE) devono stampare l'**Allegato I**.

Le modifiche introdotte sono minime e si sono rese necessarie per adeguare le prescrizioni all'evoluzione normativa. Sono operative dal 15 marzo 2022.



In arrivo i nuovi incentivi CATA

Si ricorda che entro breve apriranno i termini per la presentazione al CATA delle DOMANDE DI CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMPARTO ARTIGIANO.

In particolare per il 2022 le domande potranno essere presentate dal 31 marzo al 30 novembre e saranno ammissibili le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2021 in poi.

Inoltre saranno confermate le stesse linee contributive previste nel 2021, quindi:

- Imprese di nuova costituzione

- Artigianato Artistico
- Ammodernamento Tecnologico
- Imprese di piccolissime dimensioni (interessi passivi)
- Consulenze per l'innovazione
- Mostre e fiere
- Commercio elettronico

A breve verranno rese note le modalità operative per la presentazione delle domande, nel frattempo si ricorda che i nostri uffici periferici saranno sempre a disposizione per il servizio di predisposizione delle pratiche di contributo

Il piano Voucher del Mise a sostegno della digitalizzazione

Il **Piano Voucher** del Ministero dello Sviluppo Economico costituisce un'importante opportunità per la **digitalizzazione del tessuto produttivo italiano**, nel quadro complessivo delle azioni del Governo per il rilancio dell'economia.

Ha come **obiettivo** l'acquisizione di servizi di connettività con velocità ad almeno 30 Mbit/s da parte delle micro, piccole e medie imprese.

È un'agevolazione per le imprese consistente in uno **sconto in bolletta** per la connettività ad alta prestazione fornita da operatori con offerte qualificate. Il voucher coprirà parte dei costi del contratto, inclusi i **costi di attivazione e i canoni di connettività**, potendo arrivare (in media) fino al 50% del costo complessivo per 18 mesi o 24 mesi a seconda del voucher utilizzato.

Per accedere al voucher le imprese consultano l'**elenco degli operatori** che sarà pubblicato sul sito **Infratel** (www.infratelitalia.it) e richiedono i preventivi per un contratto di connettività agevolato dal voucher. Identificano l'offerta economicamente più vantaggiosa per le proprie



esigenze, potendosi rivolgere anche a operatori diversi dall'attuale provider. L'operatore prescelto sottopone all'impresa la modulistica di richiesta del Voucher – che varia in base alla tipologia di voucher e dell'eventuale contributo per rilegamen-

to – e si occupa della trasmissione ad Infratel per l'istruttoria della domanda. Assegnato il voucher e finalizzato il contratto con l'operatore, lo sconto verrà applicato dalla prima bolletta fino al termine della durata prevista dal contratto.

L'**importo del voucher** previsto per ciascuna impresa potrà **variare da 300 a 2.500 euro**, in base alle prestazioni offerte dai contratti di connettività.

Il voucher sarà richiedibile a partire dal 1/3/2022 e fino al 15/12/2022.



Caro materiali nei lavori pubblici rifinanziato il fondo

Previsti 150 milioni di euro per compensare i prezzi per il primo semestre 2022

Pubblicato il 1° marzo 2022 in Gazzetta Ufficiale il Decreto Energia, Decreto-legge n. 17 del 1 marzo 2022, recente misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Obiettivo della norma è far fronte anche nel primo semestre dell'anno 2022 agli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione con il meccanismo

di compensazione già utilizzato nel 2021.

All'articolo 25 del Decreto viene previsto l'incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici.

Infatti, per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni per l'anno 2022.



In relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data del 1 marzo 2022, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procederà alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto del Ministero con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero Infrastrutture. Invece, per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento

accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all'anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati in precedenza dalla legge n. 106 del 2021.

Ciascuna stazione appaltante provvederà alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziato annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In caso di insufficienza delle risorse alla copertura degli oneri si provvederà con le risorse del Fondo che proprio questo Decreto ha **rifinanziato con 150 milioni di euro per il primo semestre del 2022**.



Corso completo per i datori di lavoro che intendono svolgere il ruolo del RSPP (nuovi RSPP)

L'avvio ad aprile

A partire dal D.Lgs. 626/94 e fino ad arrivare all'attuale D.Lgs. 81/08, è stata prevista la facoltà per i datori di lavoro delle imprese artigiane di **svolgere direttamente i compiti di R.S.P.P.** (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), frequentando un apposito corso di formazione.

Con l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sono stati disciplinati, fra gli altri aspetti, i contenuti e la durata dei sopra menzionati corsi di formazione.

In particolar modo sono stati stabiliti **percorsi differenziati a seconda della classe di rischio dell'azienda, individuabile in prima battuta dal codice ATECO 2007**, ovvero:

Attività a rischio alto: 48 ore

Attività a rischio medio: 32 ore

Attività a rischio basso: 16 ore

Il corso è obbligatorio per tutti i Datori di lavoro che intendono svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione.

Nel caso non si ottemperasse all'obbligo formativo, e non si nominasse un RSPP esterno, è prevista la sanzione di cui all'art. 55 comma 1 lett. b) del D.Lgs.



81/08, ovvero "arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro", con l'obbligo ulteriore di frequentare il relativo corso.

I corsi verranno attivati al raggiungimento di almeno 14 iscritti.

Per informazioni sui corsi:

Manola Furlanetto tel. 0434 509 250

e-mail: formazione@confartigianato.pordenone.it

Per informazioni su obblighi e normativa:

Jody Bortoluzzi tel. 0434 509 261

e-mail: j.bortoluzzi@confartigianato.pordenone.it



Pordenone

Valutazione dei rischi, attenzione all'obbligo di aggiornamento

La documentazione attestante la valutazione dei rischi, va aggiornata periodicamente. Lo ricorda Confartigianato Pordenone che invita le imprese a verificare le date di redazione dei singoli documenti, anche prendendo contatto con Confartigianato Imprese Pordenone (o direttamente

con il suo consulente in materia di sicurezza, se diverso) per le relative informazioni del caso.

Per brevità, nella tabella seguente indichiamo semplicemente la tipologia di rischio, riferendoci ovviamente alla predisposizione del relativo documento di valutazione.

TIPOLOGIA DI RISCHIO	PERIODICITÀ DELL'AGGIORNAMENTO* [ANNI]	NOTE
RUMORE	4	+ relative misure
VIBRAZIONI	4	+ eventuali misure
CAMPI ELETTROMAGNETICI	4	+ eventuali misure
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	4	+ eventuali misure
STRESS LAVORO CORRELATO	2	
CANCEROGENI (ad es. polveri di legno duro, formaldeide, polvere di silice cristallina respirabile, emissioni di gas di scarico dai motori diesel, oli minerali esausti, ecc)	2/3	+ relative analisi
+ compilazione registro degli esposti		
RISCHIO CHIMICO	Se antecedente al 1 giugno 2015 (entrata in vigore del nuovo regolamento CLP) il documento deve essere aggiornato – successivamente solo a seguito di quanto riportato all'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08*)	Richiedere Schede di Sicurezza aggiornate
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Non prevede periodicità (ovvero solo a seguito di quanto riportato all'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08*)	
MOVIMENTI E SFORZI RIPETITIVI	Non prevede periodicità (ovvero solo a seguito di quanto riportato all'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08*)	
ESPLOSIONI (ATEX)	Non prevede periodicità (ovvero solo a seguito di quanto riportato all'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08*)	NB: oltre ai casi di presenza di liquidi o gas infiammabili in ambiente lavorativo, ricordiamo che in presenza di polveri combustibili (ad esempio polveri di legno o altre polveri metalliche combustibili o infiammabili, polveri negli impianti di lavorazione dei cereali, ecc.) la valutazione è sempre obbligatoria.
INCENDIO/PIANO DI EMERGENZA	Non prevede periodicità (ovvero solo a seguito di quanto riportato all'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08*)	
LAVORATRICI MADRI	Non prevede periodicità (ovvero solo a seguito di quanto riportato all'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08*)	
DOCUMENTO "GENERALE" DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Non prevede periodicità (ovvero solo a seguito di quanto riportato all'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08*)	



Pordenone

*Si sottolinea che **tutte le valutazioni vanno comunque aggiornate (indipendentemente dalle scadenze)** secondo quanto riportato dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08, ovvero:

- in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione

- a seguito di infortuni significativi
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

Per qualsiasi informazione o chiarimento:

Jody Bortoluzzi

tel. 0434 509 261

e-mail: j.bortoluzzi@confartigianato.pordenone.it

Servizio assegno unico universale per figli a carico



Confartigianato Pordenone ricorda che dal 1° gennaio 2022 le famiglie potranno chiedere l'**ASSEGNO UNICO**, per ottenere un supporto economico mensile a partire dal 1° marzo. L'assegno è un beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari in cui sono presenti figli a carico entro determinati limiti di età, sulla base della situazione economica del nucleo fotografata dall'Isee in corso di validità. Qui di seguito alcune indicazioni su come operare per poterlo richiedere:

CHI HA DIRITTO:

Chi richiede l'**assegno unico** – il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale – al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere:

- cittadino italiano o di uno Stato Ue, o un suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno per lungo periodo o titolare di permesso di lavoro per svolgere attività di lavoro per un periodo superiore a 6 mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
- soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- residente e domiciliato in Italia;
- residente in Italia da almeno 2 anni oppure titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno pari a 6 mesi.

GLI IMPORTI:

L'assegno è riconosciuto mensilmente, per il periodo com-

preso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo per ogni figlio a carico:

- minorenni, già a partire dal 7° mese di gravidanza;
- maggiorenni, fino al compimento del 21° anno di età, nel caso frequenti un corso di formazione, anche universitario o sia disoccupato o svolga un periodo di tirocinio o svolga il servizio civile universale;
- con disabilità, senza limiti di età.

L'importo dell'**assegno unico**:

- 175 € per figli minorenni, con un Isee 2022 fino a 15.000 €. Se l'Isee è più alto, l'assegno si riduce progressivamente fino a 50 €;
- 85 € per i figli maggiorenni fino ai 21 anni di età, con un Isee 2022 fino a 15.000 € e con riduzione graduale con un Isee superiore, fino a 25 €.

Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni.

LE MAGGIORAZIONI:

Sono previste maggiorazioni per:

- ciascun figlio successivo al secondo;
- figli non autosufficienti, con disabilità grave e media (anche se di età superiore ai 21 anni);
- mamme con meno di 21 anni di età;
- genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
- nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 € (fino al 2024).

COME E QUANDO FARE DOMANDA / DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Chi ha il reddito di cittadinanza non dovrà fare domanda, perché l'assegno unico a cui si ha diritto in questo caso viene pagato automaticamente dall'Inps.

La richiesta sarà valida per il periodo compreso tra il mese di marzo 2022 e febbraio 2023. L'assegno sarà riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda (verranno riconosciuti gli arretrati).

Il **Patronato INAPA Confartigianato di Pordenone** (inapa@confartigianato.pordenone.it, 0434 509 208) è a disposizione per informazioni e assistenza



Udine

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza Confartigianato Udine organizza, in collaborazione con Polo626, i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	DATA	ORARIO	SEDE
AGG. RSPP ALTO	22, 24 E 29 MARZO	10:30-12:30 (22 MARZO) e 14:00-18:00 (tutte le lezioni)	UDINE NORD
AGG. RSPP MEDIO	22 E 24 MARZO	10:30-12:30 (22 MARZO) e 14:00-18:00 (tutte le lezioni)	UDINE NORD
AGG. RSPP BASSO	22 MARZO	10:30-12:30 e 14:00-18:00	UDINE NORD
PRIMO SOCCORSO A	4, 6, 11 E 13 APRILE	14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
AGG. PRIMO SOCCORSO B-C	4 APRILE	14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
PRIMO SOCCORSO B-C	6, 11 E 13 APRILE	14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
AGG. PRIMO SOCCORSO A	11 E 13 APRILE	14:00-16:00 (11 APRILE) 14:00-18:00 (13 APRILE)	CAMPOFORMIDO
AGG. ANTINCENDIO BASSO	8 APRILE	11:30-13:30	CAMPOFORMIDO
AGG. ANTINCENDIO MEDIO	8 APRILE	08:30-13:30	CAMPOFORMIDO
PREPOSTI	14 E 21 APRILE	14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
AGGIORNAMENTO PREPOSTI	14 E 21 APRILE	16:00-18:00 (14 APRILE) E 14:00-18:00 (21 APRILE)	CAMPOFORMIDO
AGG. SPAZI CONFINATI	20 APRILE	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
SPAZI CONFINATI	20 APRILE	08:30-12:30 e 14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
AGGIORNAMENTO RLS 4H	27 APRILE	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
AGG. ANTINCENDIO BASSO	28 APRILE	16:00-18:00	CAMPOFORMIDO
AGG. ANTINCENDIO MEDIO	28 APRILE	13:00-18:00	CAMPOFORMIDO
AGG. PLE	29 APRILE	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
ANTINCENDIO BASSO	2 MAGGIO	14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
ANTINCENDIO MEDIO	2 E 4 MAGGIO	14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
AGG. PRIMO SOCCORSO A	3 MAGGIO	10:30-12:30 e 14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
AGG. PRIMO SOCCORSO BC	3 MAGGIO	14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
FORMAZIONE LAVORATORI RISCH. BASSO, MEDIO, ALTO	9 E 11 MAGGIO	9 MAGGIO 14:00-18:00	
11 MAGGIO 08:30-12:30 E 14:00-18:00	UDINE NORD		
PRIMO SOCCORSO CAT. A	16, 20, 24 E 26 MAGGIO	14:00-18:00	UDINE NORD
AGG. PRIMO SOCCORSO B-C	16 MAGGIO	14:00-18:00	UDINE NORD
PRIMO SOCCORSO B-C	20, 24 E 26 MAGGIO	14:00-18:00	UDINE NORD
AGG. PRIMO SOCCORSO A	24 E 26 MAGGIO	14:00-16:00 (24 MAGGIO) 14:00-18:00 (26 MAGGIO)	UDINE NORD
AGGIORNAMENTO PONTEGGI	20 MAGGIO	14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
AGG. LAVORATORI ALTO	23 MAGGIO	10:30-12:30 e 14:00-18:00	UDINE NORD
AGG. LAVORATORI MEDIO	23 MAGGIO	10:30-12:30 e 14:00-18:00	UDINE NORD
AGG. LAVORATORI BASSO	23 MAGGIO	10:30-12:30 e 14:00-18:00	UDINE NORD
AGG. PRIMO SOCCORSO BC	30 MAGGIO	14:00-18:00	UDINE NORD



Udine

Convocazione assemblea del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato-Imprese Udine



ciative e con le norme stabilite dal relativo Statuto.

A tutti coloro che esercitano una forma di lavoro produttivo autonomo e indipendente, ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano e degli omologhi ordinamenti dell'Unione Europea, di età compresa tra i 18 e 40 anni, iscritti a Confartigianato-Imprese Udine ed in regola con il pagamento delle quote associative e con le norme stabilite dal relativo Statuto.

Ai collaboratori familiari, di età compresa tra i 18 e 40 anni, purché partecipanti alle attività dell'azienda, ai figli e i parenti, entro il terzo grado, dei titolari di imprese attive, associate a Confartigianato-Imprese Udine, in regola con il pagamento della quota associativa e con le norme stabilite dal relativo Statuto, previa apposita richiesta scritta di ingresso nel Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato-Imprese Udine.

La concreta operatività nell'impresa e delle altre forme di lavoro produttivo è requisito fondamentale per partecipare di diritto all'attività del movimento.

Ai titolari, contitolari, soci di imprese di età compresa tra i 18 e 40 anni, iscritti a Confartigianato-Imprese Udine ed in regola con il pagamento delle quote asso-

L'Assemblea del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato-Imprese Udine

è convocata per mercoledì 20 aprile 2022

in prima convocazione alle 8.00 e in seconda convocazione **alle 19.00**

nella sala riunioni (1° piano) in via del Pozzo 8 a Udine, con il seguente

Ordine del giorno

1. comunicazioni del Presidente
2. elezione del nuovo Consiglio Direttivo
3. varie ed eventuali

IL PRESIDENTE
(Enrico Todesco)

Per informazioni e segreteria: giovani@uaf.it, 0432.516747. Statuto del Movimento Giovani Imprenditori Confartigianato-Imprese Udine consultabile su www.confartigianatou-dine.com/associazione/giovani-imprenditori

Si ricorda che i componenti possono farsi rappresentare in assemblea da un altro componente mediante apposita delega, ma ciascun iscritto non può rappresentare più di un componente oltre sé stesso.



DELEGA

La sottoscritta/il sottoscritto....., associata/o al Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato-Imprese Udine, impossibilitata/o a partecipare

DELEGA.....

associata/o ai Giovani Imprenditori di Confartigianato-Imprese Udine, a rappresentarla/o in occasione dell'Assemblea del Movimento convocata in via del Pozzo 8 a Udine, il giorno 20 aprile 2022, in prima convocazione alle ore 08.00 e in seconda convocazione alle ore 19.00, conferendo i più ampi e necessari poteri, il tutto con promessa di rato e valido.

Data: ____ / ____ / _____

In fede.....

Firma